



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
AUTOVEICOLI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Venezia, 22/08/2017

Il progettista
Federico Corich



Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di tutti i veicoli a motore in proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla Città metropolitana di Venezia.

Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento riparativo a seguito di sinistro, per il quale vi sia il coinvolgimento di una compagnia assicuratrice, la prestazione stessa potrà essere considerata extracontrattuale, per cui l'ente non è vincolato in via esclusiva con la ditta aggiudicataria e potrà liberamente rivolgersi ad un'altro operatore.

Su richiesta dell'ente, l'affidatario dovrà provvedere anche a fornire pareri sulla congruità di preventivi per la riparazione di veicoli di terzi, interessati dalla procedura di trattazione diretta dei sinistri in franchigia da parte della Città metropolitana ed, all'occorrenza, visionare detti veicoli.

Art. 2 - PARCO VEICOLI

La consistenza del parco automezzi, aggiornato alla data del 22 agosto 2017, sui quali dovranno essere eseguiti gli interventi oggetto del presente servizio, è indicata e specificata nell'elenco allegato al presente Capitolato.

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata di tre anni e precisamente dal 01/01/2018 al 31/12/2020.

Art. 4 – CORRISPETTIVO E LIMITE DI SPESA. COSTO DELLA MANODOPERA

L'importo complessivo relativo all'affidamento del servizio del presente appalto per l'intero triennio viene stimato in € 105.000,00 (I.V.A. esclusa), corrispondente a € 35.000,00 (I.V.A. esclusa), annui.

Quest'ultimo importo costituisce anche il limite massimo di spesa annuale che l'ente assume per questo appalto, per cui al raggiungimento di detto limite non potranno essere richieste all'appaltatore prestazioni aggiuntive

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza e redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza.

Costi di manodopera: la stazione appaltante stima nel 25% circa l'incidenza del costo della manodopera sul prezzo posto a base di gara. Questo dato è stato calcolato sulle fatture emesse per il servizio oggetto di questo appalto nel corso dell'ultimo biennio.

Art. 5 – PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1 Prezzi

Il costo di ogni singolo intervento dovrà risultare dalla somma di:

- a) prezzo di eventuali parti di ricambio e/o materiali di consumo, conteggiato applicando la scontistica indicata in sede di offerta dall'affidatario, sotto forma di ribasso unico, sui pezzi di ricambio. Per la determinazione del valore di questi componenti si farà riferimento ai listini ufficiali delle rispettive case produttrici aggiornati al 01 gennaio di ogni anno;



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Autoparco

- b) ore di manodopera impiegate. In riferimento ai contratti collettivi nazionali, in base alle retribuzioni medie delle categorie di metalmeccanici artigiani e dei valori applicati da altri enti per appalti simili, il costo orario della manodopera, ritenuto equo e foriero di utile di impresa, viene stimato in € 30,00. Con tale importo l'aggiudicatario dovrà garantire che siano tutelate le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché di aver tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Ogni singolo intervento dovrà essere previamente autorizzato dell'ente a seguito di presentazione di apposito preventivo di spesa.

5.2 Fatturazione

L'affidatario dovrà trasmettere una fattura per ogni intervento eseguito.

Ogni fattura dovrà indicare:

- a) il C.I.G. assegnato al presente appalto;
- b) numero e la data del preventivo;
- c) la targa, ovvero i dati identificativi del veicolo e l'indicazione del numero dei km percorsi;
- d) il dettaglio analitico delle varie operazioni eseguite sul veicolo;
- e) il dettaglio analitico dei materiali forniti, compresa la loro marca;
- f) il dettaglio delle ore, o frazioni, di manodopera impiegata. Questa non potrà eccedere quella prevista dai tempi delle case produttrici;
- g) il prezzo unitario per ciascuna voce, la percentuale di sconto applicata sulla base dell'offerta presentata, oltre all'IVA complessivamente dovuta. Il corrispettivo orario relativo alla manodopera non dovrà essere difforme dall'importo indicato al precedente punto 5.1.b).

In generale dunque la fattura dovrà essere chiara ed esauriente e consentire la verifica delle norme del presente capitolato (listini, sconti, manodopera, ...).

E' facoltà dell'ente richiedere, unitamente alla fattura, copia del listino prezzi dei pezzi di ricambio impiegati (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli, ecc.), attestante il costo degli stessi.

Ai fini della verifica di conformità del servizio, in caso di impossibilità di reperire i tempi delle case produttrici, l'ente si riserva la facoltà di comparare la tempistica (ore di manodopera impiegate) indicata dall'appaltatore per ogni lavoro con lo storico dei dati in suo possesso per lavori analoghi eseguiti in anni precedenti e/o di verificare quanto indicato dall'appaltatore richiedendo un preventivo ad altro riparatore.

Come previsto dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.55 e dal Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, a partire dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di emettere, trasmettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico. Al fine di poter procedere al pagamento di cui trattasi, l'affidatario dovrà trasmettere le proprie fatture esclusivamente in formato elettronico, indirizzandole al servizio autoparco della Città metropolitana di Venezia **codice univoco 0YHQHM**.

5.3 Pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà eseguito a mezzo bonifico bancario dalla



Servizio Autoparco

Tesoreria della Città metropolitana, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva della ditta, degli altri adempimenti previsti dalle leggi e della regolare esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, si opererà la scissione dei pagamenti, corrispondendo all'affidatario solamente l'imponibile, mentre l'IVA verrà trattenuta e versata all'Erario dal servizio finanziario dell'ente.

Art. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'affidante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dall'accensione, o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, specificando le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 7 - ADEGUAMENTI DEI PREZZI

Le parti convengono che, fermo restando il costo orario della manodopera e la scontistica offerta dall'appaltatore, i prezzi di riferimento per le parti di ricambio e/o dei materiali di consumo, sui quali applicare il ribasso, saranno quelli dei listini ufficiali in vigore al 01 gennaio di ciascun anno di durata dell'appalto.

Art. 8 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli della Città metropolitana di Venezia comprende le seguenti prestazioni:

- a) riparazione e manutenzione delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche dei veicoli intense come il complesso degli interventi necessari a mantenere in efficienza il veicolo, inclusi rabbocchi e sostituzioni di liquidi (ivi compreso l'impianto di condizionamento aria), con la sola esclusione del carburante, che si dovessero rendere necessari in seguito ad usura, difetti, guasti, incidenti o a seguito della percorrenza (quali ad esempio filtri olio, filtri gasolio, filtri aria e antipolline, cinghie di trasmissione, pastiglie dei freni, tergicristalli, lampade fari ed indicatori di direzione, spie);
- b) il complesso degli interventi necessari alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza dei veicoli in ogni momento (cd. "tagliando");
- c) esecuzione di revisioni e collaudi degli autoveicoli, da effettuarsi secondo norma di legge, da eseguirsi presso la MTC, ovvero presso la propria officina se all'uopo debitamente autorizzata, ovvero presso altra officina autorizzata.

Eventuali altre prestazioni dovranno essere preventivamente concordate fra le parti.



Servizio Autoparco

Art. 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- a) l'affidatario dovrà eseguire gli interventi di cui al precedente art. 8 entro 2 giorni dall'accettazione del veicolo, fatte salve le cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente comprovate;
- b) le lavorazioni dovranno essere eseguite in tempi rapidi e con durata compatibile con l'entità del guasto e nel rispetto dei tempi indicati nei tempari delle case costruttrici, salvo i casi di documentata impossibilità di eseguire i lavori nei tempi prefissati dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi;
- c) l'affidatario, prima di procedere con le prestazioni di cui al precedente articolo, dovrà presentare alla Città metropolitana un preventivo di spesa ed ottenere dall'ente formale autorizzazione all'intervento;
- d) tutti gli interventi dovranno essere sempre eseguiti a regola d'arte. Tutte le parti sostituite dovranno essere nuove ed originali o di qualità equivalente all'originale. Per ricambi di qualità equivalente si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli;
- e) l'affidatario garantisce le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti per un periodo di almeno un anno, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, ferma restando ogni responsabilità dell'affidatario medesimo derivante dall'esecuzione del contratto. Entro il suddetto termine di garanzia l'affidatario è obbligato ad eliminare a propria cura e spese le deficienze riscontrate, dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta esecuzione delle lavorazioni, esclusi i danni dovuti a cattivo impiego;
- f) sarà cura della Città metropolitana consegnare e ritirare i mezzi nei locali della ditta affidataria;
- g) su richiesta dell'amministrazione, e senza alcun onere aggiuntivo, l'affidatario si impegna a rilasciare per iscritto il proprio parere sulla congruità di preventivi per la riparazione di veicoli di terzi, interessati dalla procedura di trattazione diretta dei sinistri in franchigia da parte della Città metropolitana ed, all'occorrenza, visionare detti veicoli.

Art. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO E GARANZIE

L'affidatario è tenuto, nell'esecuzione del servizio, a uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente atto, intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo contrattuale.

10.1 Tutela infortunistica e sociale

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti



Servizio Autoparco

nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

10.2 Codice di comportamento e divieto di pantouflage (anticorruzione)

L'affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23.12.2013.

Detto codice di comportamento è disponibile sul sito web dell'ente all'URL <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento> e copia del medesimo verrà consegnato all'affidatario prima dell'inizio del servizio.

L'affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012.

10.3 Polizza assicurativa

Durante il periodo contrattuale l'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alla Città metropolitana di Venezia.

Prima della data dell'inizio del servizio l'affidatario è tenuto a dimostrare di aver concluso una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO), a copertura dei rischi inerenti il servizio affidato, con i seguenti massimali minimi:

RCT - Euro 2.500.000,00 unico per sinistro e per anno;

RCO - Euro 500.000,00 per sinistro.

Le polizze dovranno avere validità per tutta la durata della presente convenzione e dovranno essere trasmesse alla Città metropolitana di Venezia prima dell'inizio del servizio.

E' fatto obbligo all'appaltatore, in caso di scadenza della predetta copertura assicurativa in corso di validità del contratto, di trasmettere alla Città metropolitana la nuova polizza entro 10 giorni dalla scadenza della precedente.

L'operatività o meno di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

10.4 Cauzione garanzia definitiva

A garanzia dell'osservanza degli obblighi del contratto, l'appaltatore dovrà presentare idonea cauzione resa ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, in favore della stazione appaltante. In particolare, la garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui l'amministrazione nulla ha più da pretendere.



Servizio Autoparco

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare, all'atto dell'offerta, i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare.

Art. 12 - CONTROLLI

In qualunque momento la Città metropolitana di Venezia si riserva di sottoporre il servizio svolto agli accertamenti di qualità e conformità del rispetto degli obblighi contrattualmente assunti che riterrà più opportuni.

Tali accertamenti verranno svolti da personale dipendente della Città metropolitana o appositamente incaricato: in ogni caso l'affidatario dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nell'esecuzione dei propri compiti.

Di ogni verifica verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto da entrambe le parti.

Qualora gli accertamenti documentino la non regolare esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito, l'affidatario sarà tenuto a pagare le spese sostenute per le verifiche effettuate dalla Città metropolitana, oltre alle sanzioni previste al successivo art.13.

Art. 13 - PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO, RISARCIMENTO DANNI

13.1 Penali

- a) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni afferenti il servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali di cui al precedente art. 9.a), l'Ente applicherà una penale calcolata in misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille (pari a € 31,50) e l'1 per mille (pari a € 105,00) dell'importo contrattuale netto che verrà determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, salvo il maggior danno subito;
- b) in caso di mancato uso di pezzi di ricambio originali, o di qualità equivalente all'originale, come indicato all'art. 9.d), salvo nei casi preventivamente concordati e autorizzati, l'Ente applicherà una penale calcolata in misura compresa fra lo 0,3 per mille (pari a € 31,50) e l'1 per mille (pari a € 105,00) dell'importo contrattuale netto che verrà determinata in relazione all'importanza del ricambio non originale utilizzato, per ogni caso accertato;
- c) nel caso in cui le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi a quanto indicato nel preventivo di spesa, e nel caso accertato di utilizzo di prodotti non originali o di qualità equivalente all'originale, l'affidatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi contestati e/o alla sostituzione del prodotto, oltre al pagamento della penale sopra indicata.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto del servizio indicato al precedente art. 4, la Città metropolitana di Venezia potrà risolvere di diritto il contratto.

Le penali saranno applicate, previa contestazione scritta degli addebiti, mediante ritenuta diretta sulle fatture.



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Autoparco

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, la Città metropolitana di Venezia si riserva, inoltre, di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'ente potrà risolvere il contratto.

13.2 Risoluzione del contratto

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Città metropolitana potrà risolvere il contratto.

La Città metropolitana potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione all'affidatario, anche nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto del servizio indicato al precedente art. 4;
- b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate alla Città metropolitana di Venezia;
- c) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'affidatario;
- d) reato di frode dell'affidatario;
- e) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) qualora l'affidatario non rispetti il Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia o quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012;
- g) in caso di mancata regolarizzazione di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente.

13.3 Recesso

La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, senza ulteriori oneri per la Città metropolitana stessa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'affidatario a mezzo Pec o fax, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Città metropolitana.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché le stesse siano state eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

13.4 Risarcimento danni

La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione dell'appalto per cause imputabili all'affidatario, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti, oppure determinare l'interruzione di pubblico servizio.



Servizio Autoparco

In caso di risoluzione dell'appalto per cause imputabili all'affidatario la Città metropolitana di Venezia si riserva di chiederne il risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è competente il Foro di Venezia, con esclusione di ogni forma di arbitrato.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio, deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'affidatario, in particolare, si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso, in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.

Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell'affidatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.

Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza della convenzione.

L'affidatario:

- i. dovrà dichiarare di essere consapevole che i dati che tratterà, potranno essere soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- ii. è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, e ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali;
- iii. è obbligato ad allertare immediatamente la Città metropolitana di Venezia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- iv. dovrà altresì comunicare alla Città metropolitana di Venezia il nominativo del responsabile del trattamento dei dati inerenti il presente appalto e dei propri dipendenti e/o collaboratori che saranno incaricati del trattamento dei dati finalizzato all'espletamento del servizio in oggetto.

Rimane salvo ed applicabile tutto quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 16 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si fa riferimento alla normativa generale e speciale riguardante la materia ed ai regolamenti della Città metropolitana di Venezia in vigore, in quanto applicabili.